

**VISTO** il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare l'articolo 103 duovicies;

**VISTO** il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo, ed in particolare la sezione 6 "Investimenti";

**RICHIAMATO** il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 1831 del 4 marzo 2011, che indica le disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda la misura degli investimenti;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 333 del 1 marzo 2012 recante "Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, articolo 103 duovicies. Adozione della misura «Investimenti»";

**CONSIDERATO** che nell'Allegato A della deliberazione giuntale 333/2012 è previsto che :

- i beni oggetto degli investimenti che beneficiano del contributo sono conservati per un periodo di cinque anni dalla data dell'investimento;
- le domande di aiuto per l'acquisto dei recipienti per l'affinamento del vino sono presentate entro e non oltre il 2 aprile 2012;

**RICHIAMATA** la circolare dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AgEA) n. 6 del 8 marzo 2012, nella quale si prevede che i recipienti per l'affinamento del vino devono essere mantenuti in azienda per un periodo minimo di tre anni dalla data di effettiva acquisizione;

**VISTA** la circolare dell'AgEA del 30 marzo 2012 prot. n. 12, con cui è stato disposto il differimento dei termini fissati per la presentazione delle domande di aiuto per l'anno 2012;

**RAVVISATA** la necessità di modificare la deliberazione della Giunta regionale 333/2012 in conformità alle più recenti indicazioni fornite dall'AgEA con gli atti succitati, disponendo l'obbligo di conservazione dei beni oggetto degli investimenti che beneficiano del contributo per tre anni dalla data dell'effettivo acquisto e, inoltre, recependo il differimento rispettivamente al 23 e al 27 aprile 2012 dei termini per la presentazione e la consegna all'Amministrazione regionale delle domande di aiuto;

**VISTO** lo Statuto di autonomia;

Su proposta dell'Assessore regionale risorse rurali, agroalimentari e forestali,

la Giunta regionale, all'unanimità,

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le modificazioni all'Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 333 del 1 marzo 2012 come riportato all'Allegato 1 alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di inviare, in conformità alle disposizioni del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 1831 del 4 marzo 2011, il presente provvedimento al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;
3. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE